

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Ordinario di Pescara

Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Dott. Elio Bongrazio Presidente rel.

Dott. Domenica Capezzera Giudice

Dott. Federica Colantonio Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

sul ricorso per concordato preventivo in continuità presentato in data 1/09/2021 dalla società "S.A.I.T.E.M. - Società Appalti Immobiliari Tecnici e Manutenzioni - S.r.l." con sede in Montesilvano (PE), alla Via Vittorio Emanuele n. 40/3, (c.f. 00231640681), in persona dell'Amministratore Unico sig. Di Giovanni Raffaele come modificato con ricorso depositato il 19/10/2021;

considerato che la proposta iniziale prevedeva il pagamento integrale, oltre che delle spese di procedura, dei creditori ipotecari e privilegiati nonché il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 38,16%;

rilevato che con decreto depositato l'1/10/2019 il Tribunale disponeva la convocazione ex art. 162 comma 2° L.F. della società ricorrente stante i profili di inammissibilità della proposta afferenti: la possibilità di riscossione del credito di € 279.298,75 per apporti pregressi effettuati in favore della partecipata RIGEL s.r.l.; la possibilità di conseguire dalla liquidazione della partecipazione detenuta nella società FARM Imm.re s.r.l. – mediante vendita dell'immobile di proprietà di quest'ultima - la somma di € 540.897,00 e la possibilità di realizzo del credito di € 316.417,00 nei confronti della società Mediterraneo srl in concordato preventivo; con il medesimo decreto si evidenziava la contrarietà della proposta al disposto di cui

all'art. 163 bis L.F. con riferimento alla vendita degli immobili compromessi in vendita o per i quali vi è promessa irrevocabile di acquisto che, pertanto, non erano esitabili mediante vendite non formalizzate;

rilevato che con la memoria depositata all'udienza del 19/10/2021 la società ricorrente ha modificato la proposta prevedendo un minor soddisfo dei creditori chirografari nella misura del 21,23% previa esclusione dall'attivo destinato all'adempimento del valore di partecipazione nella RIGELs.r.l., riduzione ad € 525.800,00 del valore della partecipazione nella società FARM Imm.re s.r.l. e riduzione ad € 62.394,00 del valore di realizzo del credito nei confronti della società Mediterraneo srl in concordato preventivo;

considerato che la suddetta modifica è stata accompagnata da ulteriore e diversa attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità della proposta redatta il 18/10/2021;

ritenuto che, sulla scorta dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di attestazione del professionista incaricato, «è compito precipuo del giudice garantire il rispetto della legalità nello svolgimento della procedura concorsuale, e, in tale prospettiva, compete a lui esercitare sulla relazione del professionista attestatore un controllo specifico, concernente la congruità e la logicità della motivazione ed il profilo del collegamento effettivo fra i dati riscontrati ed il conseguente giudizio. Il tribunale, dunque, ha il potere di compiere una penetrante verifica della adeguatezza dell'informazione che viene fornita ai creditori, proprio al fine di consentire a questi ultimi un'espressione libera e consapevole del voto. Naturalmente è poi rimessa ai creditori la valutazione in ordine alla convenienza economica della proposta, ma sempre che l'attestazione consenta di esprimere in modo completo la valutazione suddetta. Da questo punto di vista, spetta, quindi, al giudice il compito di controllare la corretta predisposizione dell'attestazione in termini di completezza dei dati e comprensibilità dei criteri di giudizio, ciò rientrando nella verifica di regolarità

dell'andamento della procedura, che è presupposto indispensabile al fine della garanzia della corretta formazione del consenso» (Cassazione civile sez. I 07 giugno 2021 n. 15809;

evidenziato che, come “riconosciuto” dalla stessa società ricorrente, l’attestazione del professionista relativa alla proposta iniziale era lacunosa in quanto: non indicava gli elementi sulla base dei quali sussisteva una concreta possibilità di realizzo del credito nei confronti della RIGEL s.r.l. anche nel rispetto del termine di adempimento indicato nel concordato non risultando una verifica sulla solvibilità della stessa; non indicava se gli immobili di proprietà della partecipata FARM Imm.re s.r.l. erano gravati da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli che potevano, quindi, impedire di ottenere dalla vendita un ricavo nei termini e nei tempi indicati nel piano e non teneva conto dell’entità del credito per finanziamento infruttifero dei soci di minoranza della FARM Imm.re s.r.l. che, per quanto postergato, rappresenta un debito della società che incideva sul valore della quota da liquidare e, infine, non indicava gli elementi sulla base dei quali sussisteva una concreta possibilità di realizzo del credito nei confronti della società Mediterraneo srl in concordato preventivo non risultando sufficiente la “mera” ammissione (al chirografo) del credito in questione da parte degli organi della procedura concordataria stante la mancata indicazione dei termini della proposta concordataria, dei tempi di pagamento dei creditori chirografari da parte della Mediterraneo s.r.l. e l’assenza di un’aggiornata relazione del Liquidatore a norma dell’ultimo comma dell’art. 182 L.F.; rilevato, altresì, che fra le passività della società Farm Imm.re s.r.l. è risultato anche un debito per IMU di € 10.348,00 non indicato né nella proposta dell’1/09/2021 nella relativa attestazione del professionista;

ritenuto, invero, che l’attestazione della veridicità dati aziendali presuppone la verifica della reale consistenza del patrimonio dell’azienda da effettuare esaminando e vagliando gli elementi che lo compongono essendo compito

dell'attestatore accertare che i beni materiali ed immateriali esposti in domanda siano esistenti e correttamente valorizzati anche qualora già stimate da terzi, che i crediti vantati siano esistenti e concretamente esigibili, in quanto relativi a debitori solvibili, effettuando le opportune verifiche e che il valore delle partecipazioni societarie sia effettuato tenendo conto non solo del valore dei beni liquidabili ma anche delle passività societarie con la conseguenza che, qualora tale attestazione risulti incongruente, viene meno l'indispensabile presupposto informativo per le valutazioni riservate ai creditori;

ritenuto, sulla base dei principi suesposti e delle lacune sopra evidenziate, che la relazione del professionista attestatore depositata con il piano e la proposta dell'1/09/2021 non assolve pienamente alla sua funzione di fornire una informazione completa e oggettiva ai creditori, e di consentire loro di esercitare il voto con piena consapevolezza;

ritenuto che le lacune originarie dell'attestazione non siano colmabili con integrazioni depositate successivamente al termine previsto dall'art. 161 co. 6 l. fall. in quanto essa costituisce requisito di ammissibilità della proposta e, pertanto, deve sussistere, completa di tutti i suoi requisiti essenziali, al momento del deposito della stessa. Significativo in tale senso è il fatto che l'art. 162 co. 1 preveda la possibilità di un termine per integrazioni al piano e nuovi documenti, non contemplando invece in alcun modo la possibilità di integrazioni alla relazione del professionista attestatore. Nello stesso senso, d'altra parte, si è già espresso questo Tribunale in precedente analogo ove sono state formulate considerazioni che non si può che ribadire. L'attestazione, infatti, rappresenta la certificazione del piano e non rientra tra i documenti in senso stretto di cui all'art. 161 l.f., per i quali può essere richiesto, ai sensi dell'art. 162 co. 1 L.F., un termine per integrazioni o produzioni (così Tribunale Alessandria, 23 maggio 2019, Tribunale di Rovigo, 20 marzo 2015; conf. Tribunale di Venezia 8 maggio 2014). Anche la più recente giurisprudenza di legittimità, pur non

affrontando nello specifico l'ipotesi in esame, esprime affermazioni che, in generale, paiono confermare la soluzione interpretativa appena espressa. Invero nella sentenza n. 7975/2017 la Cassazione ha confermato la scelta del Tribunale in un caso in cui era stata revocata l'ammissione alla procedura di concordato preventivo perché si era accertato che erano venute meno le condizioni di ammissibilità della procedura, tra le quali la completezza ed attendibilità della relazione del professionista attestatore, pur a fronte del deposito - nel corso del subprocedimento per la revoca - di una relazione questa volta completa, ritenendo che, accertata l'erroneità dell'attestazione depositata alla scadenza del termine assegnato dal Tribunale ex art. 161 co. 6 l. fall., difettava all'inizio del procedimento concordatario una delle condizioni di ammissibilità del concordato. La Corte, nella sua motivazione, ha ricordato che nella vigenza della disciplina del concordato preventivo, prima della ricordata novella del 2005, questa Corte ha sempre affermato che le condizioni di ammissibilità e di convenienza (anch'essa, all'epoca, riservata al sindacato del tribunale) del concordato preventivo, dovevano essere accertate con riferimento alla situazione esistente al momento dell'omologazione, la quale, quindi, doveva essere negata ove il giudice avesse accertato che tali condizioni, quand'anche inizialmente esistenti, fossero successivamente venute a mancare (Cass. 19/03/2004, n. 5562; Cass. s.u. 6/09/1990, n. 9201; Cass. 28/07/1989, n. 3527; Cass. 10/12/1979, n. 6380). Dunque, in relazione al vecchio concordato preventivo questa Corte ha sempre ritenuto che il "sopravvenuto" difetto delle condizioni di ammissibilità del concordato, giustificasse la revoca della precedente ammissione, sul presupposto - è evidente - che se le dette condizioni non fossero state presenti neppure all'inizio della procedura, la stessa si sarebbe dovuta arrestare senz'altro nella sua fase prodromica, ai sensi dell'art. 162 l.fall.; e a tale orientamento la sezione intende dare continuità, anche nella vigenza della nuova disciplina del concordato, in relazione al presupposto di ammissibilità costituito dalla veridicità della documentazione contabile depositata. E invero, dalla

lettura sistematica delle norme sul concordato riformato, emerge come al proponente resti sempre consentita - successivamente al deposito della proposta iniziale e nella fase che precede l'ammissione -, soltanto una "integrazione" al piano ex art. 161, comma secondo, lett. e), L. fall., (contenente l'analitica descrizione delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che all'evidenza possono anche mutare nel corso del procedimento, per le ragioni più svariate, anche non dipendenti dal proponente), ovvero la produzione di nuovi documenti (art. 162, primo comma, L. fall.). Anche successivamente al decreto di ammissione alla procedura reso dal tribunale, è ammessa una "modifica sostanziale" della originaria proposta o del piano (oggi soltanto fino a quindici giorni prima dell'adunanza: art. 172, secondo comma, L. fall., come novellato dal d.l. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 132), ma alla proposta o al piano modificato deve sempre accompagnarsi una nuova relazione del professionista attestatore (art. 161, comma terzo, L. fall.), tesa evidentemente a corroborare la fattibilità del piano come modificato. Giammai, invece, è ammesso che l'attestatore possa modificare l'attestazione di "veridicità" dei dati aziendali, trattandosi all'evidenza di una qualità dell'incartamento (la documentazione contabile allegata alla proposta di concordato), che può sussistere o meno in un determinato momento temporale (e cioè esattamente all'atto del suo deposito nella cancelleria dell'ufficio giudiziario), ma non è certo suscettibile di "sopravvenire" in seguito, quali che siano le modifiche, pure rilevantissime, apportate dall'imprenditore alla proposta o al piano concordatario originario. Allo stesso modo, Cass. Ord. 7577/2019, nel caso in cui la relazione ex art. 161 co. 3 è stata depositata in data successiva al deposito del piano e della proposta, ma nei termini concessi ex art. 161 co. 6, ha ritenuto ammissibile che lo sviluppo dell'iter di presentazione, può avvenire, in assenza di prescrizioni normative, tramite un unico adempimento finale o con una progressiva esecuzione delle attività prescritte cioè che in altri termini l'imprenditore, come può provvedere al deposito di

domanda, piano e documentazione in un'unica soluzione entro il termine finale concessogli, così può assolvere quest'onere a singhiozzo, in una pluralità di occasioni, ma ha chiarito che resta ferma la necessità di deposito della domanda nella completezza dei suoi elementi entro il termine finale concesso;

ritenuto, in ogni caso, che anche l'attestazione del 19/10/2021 – effettuata dallo stesso professionista che aveva predisposto quella che accompagnava la proposta dell'1/09/2021 - risulta acritica rispetto alla quantificazione delle liquidità conseguibili dalla vendita degli immobili di cui alla pagina 25 par. 3.3 della proposta modificativa per i quali é prevista la vendita non in continuità (valore assunto al concordato € 1.218.252,00) atteso che non vengono indicate le ragioni per le quali, a differenza di quanto espresso nella prima attestazione in merito all'abbattimento del 35% dal prezzo di stima da praticare in caso di vendite competitive degli immobili compromessi in vendita in luogo dell'auspicata "vendita in continuità" (cfr. pag. 24 della prima attestazione che richiama il deprezzamento effettuato alle pagine 22 e 23 della proposta dell'1/09/2021), tale deprezzamento è quantificato solo nella misura del 25% dando luogo, pertanto, ad una sovrastima di oltre € 143.000,00 euro senza plausibile giustificazione;

considerato che la possibilità di dar luogo alla liquidazione degli immobili compromessi in vendita attraverso il procedimento di cui all'art. 163 bis L.F. non consente di superare i profili di inammissibilità del ricorso come sopra evidenziati;

p.q.m.

dichiara l'inammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità aziendale presentato in data 1/09/2021 dalla società "S.A.I.T.E.M. - Società Appalti Immobiliari Tecnici e Manutenzioni - S.r.l." come modificato con ricorso depositato il 19/10/2021.

Così deciso in Pescara nella Camera di Consiglio del 26/10/2021

Il Presidente est.
dott. Elio Bongrazio